



Città metropolitana
di Venezia



**Ente di governo
del trasporto pubblico locale del
bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia
per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e centro-meridionale

Determinazione N. 42 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD ATVO S.P.A. ALL'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA
DI ESERCIZIO ESTIVO 2025 DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE PER L'AMBITO DI UNITÀ DI RETE DEL VENETO ORIENTALE - LR 25/1998
ART.4 COMMA 2 LETTERA A) E ART.8 COMMA 2**

Il dirigente

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- vi il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- vii i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- viii l’ordine di servizio n. 1/2024 del 22/03/2024, prot. n. 19499 con cui è stato individuato il dirigente del Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;
- ix il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025, relativo al conferimento di incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare con attribuzione all’arch. Alberta Parolin dell’incarico di dirigente del Servizio Trasporti e Autoparco;

vista la deliberazione n. 22 del 20/12/2024, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di

previsione per gli esercizi 2025 – 2027 e aggiornato il documento unico di programmazione (DUP);

visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con particolare riferimento alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, e alla Sottosezione “Programmazione per la prevenzione della corruzione”, che prevede le misure:

- Mis. Z02: il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- Mis Z10: assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del soggetto firmatario e del RdP;
- Mis Z20A: si dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario arch Alberta Parolin, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025;

visti:

- i l’art. 4 comma 2 lettera a) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 in materia di trasporto pubblico locale, che definisce i servizi minimi;
- ii l’art. 8 comma 2 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, in particolare lett. a), in merito alle funzioni delegate alle province;

premesso che:

- i la Regione con la D.G.R. n. 2048 del 19/11/2013 ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l’insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) con gli indirizzi per la costituzione dell’ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- ii in data 10/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l’individuazione e costituzione dell’Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;
- iii con Delibera dell’Assemblea dell’Ente di Governo n. 14 del 12/10/2023 la citata convenzione è stata rinnovata per ulteriori 10 anni;
- iv in data 10/12/2013 sono state sottoscritte le Convenzioni tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di TPL;

viste:

- i la DGR 2333/2013, con cui la Regione Veneto ha preso atto della convenzione sopra citata finalizzata alla gestione associata delle funzioni dei servizi di TPL ricadenti nel bacino veneziano, ed ha stabilito che l’Ente di governo costituisce “Autorità competente” nella zona geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed omogeneo, la cui operatività è stata fissata a partire dal 01/01/2014;
- ii la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di governo n. 1 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell’Ente di governo ai sensi dell’art. 18 della citata Convenzione;
- iii la deliberazione n. 13 dell’Assemblea dell’Ente di governo del 15/12/2014 ha stabilito di affidare ad ATVO S.p.a. la gestione, in regime di concessione, dei servizi di TPL, per l’ambito di unità di rete del Veneto orientale, mediante procedura di gara c.d. “a doppio oggetto”;

visto il contratto di servizio stipulato con l’ATVO S.p.A. in data 30/06/2017, prot. n. 58111/2017, che regola l’esercizio dei servizi minimi extraurbani nell’ambito dell’unità di rete del Veneto orientale e dei servizi urbani dei comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave, secondo quanto sancito dalle convenzioni sopra citate;

premesso che:

- i la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii l’atto organizzativo n. 17 che emana il provvedimento n. 19 del 24/07/2023, del Segretario Generale con cui è aggiornato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ed ha indicato:

- il Servizio trasporti e autoparco, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- il dirigente dell'Area mobilità, Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;

vista l'istanza del 06/06/2025, prot. n. 2538, acquisita al protocollo C. m. 39076 del 09/06/2025, e le successive integrazioni del 10/06/2025, prot. 2589, e del 13/06/2025, prot. 2632, acquisite rispettivamente al protocollo C. m. 40103 del 12/06/2025 e 40584 del 16/06/2025, con le quali l'azienda ATVO S.p.A. chiede l'autorizzazione all'attivazione del programma di esercizio estivo 2025 dei servizi minimi di trasporto pubblico locale per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale, come specificato nella documentazione allegata alle note di richiesta, agli atti presso l'Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL;

considerato che, a seguito di istruttoria prodotta dal Servizio trasporti e autoparco, risulta quanto segue:

- 1 tutte le corse con transito per San Donà di Piave si attesteranno, come già i servizi svolti nel periodo invernale, presso la nuova autostazione; le variazioni delle percorrenze, nel periodo estivo, producono un aumento totale pari a 35.130,00 vett-km;
- 2 le maggiori percorrenze e la rimodulazione dei relativi tempi, con un forte impatto sui turni di lavoro, e la difficoltà di reperire personale conducente, hanno richiesto una razionalizzazione dei servizi estivi offerti;
- 3 la rimodulazione dei servizi interessa i seguenti servizi, con le relative motivazioni e conseguenze:
 - direttrice Caorle – San Donà di Piave – Mestre – Venezia (linee 3/4), modifiche di alcuni instradamenti ed eliminazione di una corsa già effettuata da corsa equivalente; collegamenti con San Donà di Piave garantiti per i pendolari; si effettua una minore percorrenza pari a 6.972,00vett-km;
 - direttrice Lignano – Bibione – Latisana – Portogruaro – San Donà di Piave – Mestre – Venezia (linee 8/52), modifica instradamenti, con eliminazione dei collegamenti Lignano – Pertegada – Latisana, già coperti dalla linea 7; razionalizzazione delle corse nelle ore di morbida; si effettua una minore percorrenza pari a 1.739,50 vett-km;
 - linea 11 “San Donà di Piave – Monastier – Treviso”, modifiche instradamenti e validità, razionalizzazione nelle ore di morbida; si effettua una minore percorrenza pari a 3.608,00 vett-km;
 - linea 12 “San Donà di Piave – Eraclea mare”, un corsa risulta limitata a Ponte Crepaldo; si effettua una minore percorrenza pari a 340,80 vett-km;
 - linea 17 “Portogruaro – Bagnarola”, sospensione estiva della linea, con attivazione del collegamento tra il centro di Portogruaro ed il centro commerciale Adriatico con 7 coppie di corse a validità feriali; si effettua una maggiore percorrenza pari a 3.826,90 vett-km;
 - linea 19 “Lido di Jesolo – San Donà di Piave”, sospensione di una coppia di corse in ora di morbida; si effettua una minore percorrenza pari a 3.500,30 vett-km;
 - linea 21 “San Donà di Piave – Noventa di Piave”, eliminazione di una coppia di corse in ora di morbida; si effettua una minore percorrenza pari a 646,10 vett-km;
 - linea 23 “Lido di Jesolo – Punta Sabbioni”, sospensione dell'instradamento secondario di via delle Batterie, a causa della carenza di personale di guida disponibile per la stagione estiva; le corse sospese sono coperte dall'instradamento principale di linea 23, che percorre via Fausta; vengono, inoltre sospese due coppie di corse di linea 10 “Lido di Jesolo – Mestre FS” direttamente connesse con la linea 23; si effettua una minore percorrenza pari a 16.607,70 vett-km per la linea 23 e 15.355,00 per la linea 10;
 - linea 25 “San Donà di Piave – Mestre – Venezia”, modifiche di instradamenti, ed eliminazione di instradamenti minori, devianandone altri, a copertura; eliminazione di corse in orari di morbida; si effettua una minore percorrenza pari a 13.367,30 vett-km;
 - linea 27 “San Donà di Piave – Roncade – Treviso”, sospensione di alcune corse in orari di morbida; si effettua una minore percorrenza pari a 7.929,60 vett-km;
 - linea 38 “Longarone – Belluno – Lido di Jesolo”, a seguito di graduale razionalizzazione della linea, fino a garantirne validità festiva, la continua scarsa frequentazione ha portato alla sua totale sospensione; si effettua una minore percorrenza pari a 9.601,20 vett-km;
 - linea 39 “Bibione – Portogruaro” modifiche di validità di alcune corse (da feriali a festive); si

- effettua una minore percorrenza pari a 1.337,50 vett-km;
- linea 108 “Portogruaro – Torre di Mosto”, rimane sospesa (4 coppie di corse feriali); si effettua una minore percorrenza pari a 13.319,60 vett-km;
 - linea 191 urbana di San Donà di Piave, sospensione di una coppia di corse in orario di morbida; si effettua una minore percorrenza pari a 1.157,30 vett-km;
- 4 tutte le percorrenze non specificate rimangono invariate rispetto al programma di esercizio estivo 2024, autorizzato con determina TPL n. 50/2024
 - 5 la maggiore percorrenza dovuta allo spostamento dell'autostazione di San Donà di Piave, pari a 35.130,00 vett-km e la minore percorrenza dovuta alle razionalizzazioni descritte, pari a 96.484,30 vett-km, portano ad una minore percorrenza complessiva pari a 61.354,30 vett-km;

ritenuto opportuno autorizzare il programma di esercizio, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e che non risultino penalizzazioni all'utenza;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni, al netto delle interruzioni del procedimento amministrativo (ex legge 7 agosto 1990, n. 241);

DETERMINA

- 1) di autorizzare l'azienda ATVO S.p.A., con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza IV Novembre 8, all'attivazione del programma di esercizio estivo 2025 dei servizi minimi di trasporto pubblico locale per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale, per tutto il periodo estivo, come specificato nella nota del 06/06/2025, prot. n. 2538, acquisita al protocollo C. m. 39076 del 09/06/2025, e nelle successive integrazioni del 10/06/2025, prot. 2589, e del 13/06/2025, prot. 2632, acquisite rispettivamente al protocollo C. m. 40103 del 12/06/2025 e 40584 del 16/06/2025, agli atti presso l'ufficio periferico dell'Ente di governo.

Le modifiche al servizio non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e che non devono risultare penalizzazioni all'utenza.

Tutte le percorrenze non specificate in premessa al presente atto, rimangono invariate rispetto al programma di esercizio estivo 2024, autorizzato con determina TPL n. 50/2024.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente